



Città di Reggio Calabria

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 2 DEL 07/01/2022

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DELLE SCUOLE PUBBLICHE, PARITARIE E/O PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA, DAL 10 GENNAIO 2022 AL 15 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

RILEVATO che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 3 gennaio 2022 è stato disposto, sull'intero territorio regionale: "La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell'8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 202, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022";

VISTA la nota del Direttore Sanitario f.f. del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli (GOM)", n. 420 del 7.01.2022, ad oggetto " Proposta chiusura scuole" con la quale informa che " l'attuale andamento del numero dei contagi legato al Covid 19 è in crescita e che le pressione sull'Ospedale può divenire insostenibile" e, pertanto chiede " di valutare la chiusura delle scuole per almeno 2/3 settimane in rapporto alla stima dei dati che verranno di volta in volta rilevati, per meglio contenere la diffusione dell'epidemia";

VISTA, altresì, la nota del Vice Sindaco Metropolitano prot. 1021 del 07 gennaio 2022, con la quale si invitano i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad adottare le misure richieste a tutelare la salute di tutti i cittadini metropolitani, sulla base della superiore segnalazione del Direttore Sanitario f.f del GOM;

VISTA, infine, la nota n. 3 del 07.01.2022 del Presidente dell'ANCI Calabria, avente ad oggetto "Problematica sospensione attività didattiche in presenza";

RICHIAMATI:

- l'articolo 32 della legge 833/1978, in base al quale: *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, ove è previsto che *"...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..."*;

CONSIDERATO che, dal confronto avuto nel corso della riunione della task Force Covid -19 svoltasi nell'odierno pomeriggio del 07.01.2022, è stata condivisa la necessità di provvedere alla sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche e private, con esclusione degli asili nido, nel periodo dal 10 al 15 gennaio 2022, ritenuto cautelativamente proporzionale per provvedere al monitoraggio dell'andamento dei dati che verranno di volta in volta rilevati, al fine di meglio contenere la diffusione dell'epidemia, secondo il metodo indicato dalla predetta nota del Direttore Sanitario f.f., n. 420 del 7.01.2022;

VALUTATO, in considerazione sia dell'evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 sul territorio cittadino, sia delle numerose segnalazioni pervenute dalle scuole da cui risulta un rilevante numero di contagi tra docenti e alunni e sia infine della necessità di non vanificare gli sforzi di decongestionamento dell'ospedale cittadino, di dover intervenire a tutela della salute pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

ATTESA l'esigenza di mantenere ancora aperte almeno per una settimana e salve ulteriori e diverse valutazioni gli asili nido;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

- la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche e private, con esclusione degli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, con decorrenza dal 10 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

- che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DEMANDA

all'Istituzione scolastica territorialmente competente il compito di continuare a garantire il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza (DAD) al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- ai Dirigenti scolastici;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
- alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
- all'Albo Pretorio per la pubblicazione;
- al Servizio Rete Civica ed all'Ufficio Stampa per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e per la massima divulgazione a mezzo organi di stampa.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla data d'adozione del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

IL SINDACO F. F.

Dott. Paolo Brunetti